

(I lavori iniziano alle ore 15.04 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 1689 presentata da Ruffino, inerente a "Consorzio Canavesano Ambiente e ripartizione costi di gestione del servizio"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 1689, presentata dalla Vicepresidente Ruffino, che la illustra in qualità di Consigliera regionale.

RUFFINO Daniela

Grazie, Presidente.

Rispetto al Consorzio Canavesano Ambiente e alla ripartizione dei costi di gestione del servizio, con una propria lettera il Sindaco di Ozegna ha sollecitato l'intervento dell'Assessore regionale in merito alla situazione che si è venuta a creare all'interno del Consorzio Bacino 17 circa la questione della ripartizione dei costi per la gestione del servizio.

Tutto questo determina una situazione dagli sviluppi imprevedibili: alcuni Sindaci hanno dichiarato la volontà di recedere dall'appalto per l'eccessiva onerosità; altri, come il Comune di Ozegna, hanno formalizzato il proprio intendimento a recedere anche dal Consorzio.

La motivazione che è stata riportata per questa clamorosa iniziativa è legata alla contestazione dell'obbligatorietà dell'adesione alla forma associativa prevista dal Piano regionale. In particolare, un Sindaco adduce quale motivazione l'illegittimità dello strumento consortile per il fatto che tutti i Comuni aderenti al CCA sono anche aderenti al Consorzio socio-ssistenziale, per cui la partecipazione ai due Consorzi di fatto rappresenterebbe una palese violazione del sesto comma dell'articolo 31 del testo unico degli Enti Locali, che recita tassativamente che *"tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un consorzio"*.

Ritengo che la questione sia rilevante non solo con riguardo alla presente situazione dei Consorzi di bacino, ma soprattutto in merito al riassetto previsto dal DDL 217 in corso di approvazione, dal momento che quasi tutti i Comuni sono consorziati anche per la gestione dei servizi sociali.

Le chiedo quindi, Assessore, se si intenda confermare la scelta del ricorso ai Consorzi per il riassetto del servizio rifiuti, nonostante questa formale eccezione, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di una definizione dei contratti in essere, potrebbero essere i Comuni dissenzienti a eccepire tale situazione al competente Ministero degli Affari regionali per sollecitare l'impugnativa avanti alla Consulta.

La ringrazio.

PRESIDENTE

Per la Giunta regionale, risponde l'Assessore Valmaggia.

VALMAGGIA Alberto, *Assessore all'ambiente*

Grazie, Presidente.

Le due questioni poste dalla Consiglieria Ruffino erano già giunte anche all'Amministrazione regionale dal Comune di Ozegna, Comune consorziato del Consorzio Canavesano Ambiente.

Sulla prima questione, cioè sul fatto dell'obbligatorietà dei Consorzi, confermo che si tratta di un dato di legge. La Regione eserciterà nei confronti dei Consorzi di bacino le funzioni di controllo previste dagli artt. 7 e 8 della l.r. 7/2012. Dicevo che, quello dell'obbligatorietà del consorzio da parte dei Comuni per l'esercizio associato delle funzioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è un principio definito all'articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2002. Peraltro, l'obbligatorietà discende da una norma nazionale, l'articolo 3 bis del D.Lgs. 138 del 2011.

Sul secondo punto, cioè sui dubbi di legittimità dell'approvando DDL nella parte in cui indica il Consorzio di Comuni quale ente deputato alla governance, in particolare sul divieto per un Comune di aderire a più consorzi, va precisato che la soluzione adottata nel disegno di legge - peraltro, a seguito di approfondimento condiviso con la competente Commissione consiliare - di procedere alla riorganizzazione dei Consorzi di bacino porta a Consorzi di bacino di area vasta (quindi di dimensione provinciale), come stabilito dalla norma nazionale, con un processo di fusione per incorporazione, e si pone in condizione di assoluta continuità con la situazione preesistente.

Pertanto, non si possono rilevare questioni di legittimità che non derivino dal passato.

Nel merito della questione, si precisa che l'articolo 31 del D.Lgs. 267 recita: *"Tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un consorzio"*. Ciò significa che il divieto posto opera unicamente se sussiste identità degli Enti locali consorziati: c'è differenza, quindi, tra il livello del Consorzio per i rifiuti e quello del Consorzio socio-assistenziale.

In chiusura, ricordo che in Regione Piemonte l'esercizio associato obbligatorio di funzioni tra Enti locali sussiste fin dal 1995 e l'utilizzo della forma consortile per la gestione dei servizi socio-assistenziali, comunque di carattere meno direttivo, risale ai primi anni 2000. Preciso questo per dire che non vengono riscontrate né sulla prima questione né sulla seconda delle problematiche operative.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.

OMISSIS

(Alle ore 15.50 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.53)